

Statuto "Il melograno"

Art. 1 - costituzione e sede

E' costituita, nel rispetto del codice Civile, della legge 383/2000 e della normativa in materia, l'Associazione di promozione Sociale denominata: **"Il melograno"** con Sede nel Comune di Marentino in via Roma n. 24.

L'eventuale trasferimento della Sede Legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti

Per gli effetti del D.Lgs. 117 del 2017 viene espressamente previsto che soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore od in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l'Associazione potrà aggiungere alla denominazione "Associazione di Promozione Sociale IL MELOGRANO" anche l'espressione "Ente del Terzo Settore" ovvero l'acronimo "ETS".

La nuova denominazione sarà "Ente del Terzo Settore IL MELOGRANO Associazione di Promozione Sociale" abbreviabile **"ETS Il Melograno APS"**.

Art. 2 - finalità, democraticità e durata

L'associazione è apartitica, e aconfessionale. Essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione. Essa è retta dal principio di democraticità e della parità di trattamento tra gli associati ed ha come scopo principale lo svolgimento di attività di utilità sociale con finalità civiche e solidaristiche a favore degli associati e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Eventuali avanzi di gestione saranno destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali, di cui al successivo art. 4 in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo Settore. Tali finalità risulteranno in concreto realizzate mediante le seguenti attività di interesse generale come da art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente art. 5 - lettera i);

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni - lettera f);

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso - lettera k);

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa - lettera l).

L'associazione ha lo scopo di perseguire più filoni di attività di utilità sociale al fine di riunire tutti coloro, comprese altre Associazioni già operanti nel Comune di Marentino, che hanno interesse allo sviluppo del territorio sotto il profilo turistico, culturale, sociale, della salvaguardia del patrimonio storico-artistico-naturale e della valorizzazione dei prodotti locali.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La durata è illimitata.

Art. 3 Attività

L'Associazione ha per oggetto l'esercizio, in via principale, dell'attività di interesse generale consistente nella organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui alla lettera i) dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017.

Potrà altresì svolgere le seguenti attività di interesse generale:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni - lettera f);

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso - lettera k);

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa - lettera l).

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione potrà altresì svolgere, secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, le seguenti attività secondarie e strumentali rispetto alla suddetta attività di interesse generale:

A. Le finalità che si intendono perseguire riguardo ai **bambini** sono:

Dare assistenza ai bambini di età compresa tra 3 e 11 anni, al di fuori dell'orario della scuola materna e della scuola primaria,

fornire supporto nello svolgimento dei compiti scolastici ai bambini che frequentano la scuola dell'obbligo,

3. organizzare attività culturali di pre-doposcuola, con regolare cadenza per tutto l'anno scolastico,

procurare strumenti e materiali didattici utili allo svolgimento di tali attività, reperire volontari, e -al caso - personale qualificato a contratto per poter svolgere le attività su esposte,

fornire a volontari e personale qualificato impegnati nel servizio, occasioni di specifica formazione personale,

organizzare iniziative di formazione e di informazione,

fornire ai bambini e alle loro famiglie occasioni di socializzazione e integrazione culturale, anche al di fuori dell'orario di doposcuola,

promuovere e organizzare iniziative aperte al pubblico, nell'ambito delle attività associative,

collaborare con altre associazioni e con enti pubblici e privati per ogni ulteriore esigenza, compresa quella relativa all'attività ricreativa estiva.

B. Le finalità che si intendono perseguire riguardo agli **anziani (Seniores)** sono:

realizzare l'assistenza agli anziani (seniores), nelle diverse forme richieste dai bisogni collegati alla loro condizione: solitudine, disagio, indigenza,

essere un sostegno operativo per le famiglie di tali persone in caso di temporaneo impedimento delle stesse all'assistenza.

costituire un punto di riferimento e di affidamento per le persone anziane, dando loro la possibilità di socializzare, di trasmettere le loro esperienze e di sviluppare attività che valorizzino le loro risorse,

offrire a chi può avere del tempo libero, la possibilità di rendersi utile nell'assistenza alle persone anziane ed agli altri soggetti, stimolando in

particolare la partecipazione e l'attenzione dei pensionati più giovani ed efficienti,

definire spazi e attuare attività di svago.

Nel perseguimento delle finalità indicate, l'Associazione assume come proprio principio ispiratore, fondamentale e qualificante, la difesa della *umana e della dignità della persona* specie nelle situazioni di maggiore debolezza. A tale scopo verrà individuato un responsabile che sottoporrà, di volta in volta, al Consiglio Direttivo dell'Associazione i vari programmi che vorrà attuare per il perseguimento degli obiettivi preposti.

C. Le finalità che si intendono perseguire riguardo ai **giovani** di età compresa fra i 12 e 25 anni sono:
mettere a disposizione attrezzature e locali idonei allo svolgimento dei loro studi (quali ad esempio biblioteche, strumenti informatici e punti di ascolto che favoriscano anche lo scambio delle loro esperienze, la condivisione di idee, di ricerca di soluzioni in autonomia),
stimolare i più grandi a rendersi utili assistendo negli studi coloro che evidenziano difficoltà,
fornire appropriata formazione a coloro che si proporranno di fare da guida turistica ai visitatori di Marentino, fare in modo che all'interno del gruppo giovanile venga designato un responsabile che pianifichi le attività di svago, anche notturne, ed evidenzi tutte le esigenze che potrebbero emergere nel tempo, al fine di migliorare l'aggregazione giovanile.

Tutte le attività programmate nell'ambito del gruppo giovanile dovranno essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

D. Le finalità che si intendono perseguire riguardo a **MANIFESTAZIONI- feste e gite** sono:
organizzare gite, spettacoli, festeggiamenti, mostre,
promuovere prodotti locali, manifestazioni culturali, ricreative e sportive (esempio: gare in bicicletta, corse podistiche, camminate, tornei, ecc).
Le attività di cui ai punti precedenti, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. In caso di particolare necessità tuttavia l'Associazione si riserva la facoltà di ricorrere all'opera di collaboratori autonomi retribuiti in base ad accordi prestabiliti. Per ciascuna attività, il Consiglio Direttivo nominerà, fra i propri componenti, un responsabile con esperienza e competenze appropriate, il quale, prima di attuare i propri programmi li dovrà sottoporre, per l'approvazione, al Consiglio.
Agli aderenti saranno rimborsate dall'Associazione, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate. Per le opere svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate agli obiettivi istituzionali è previsto un compenso nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 - PATRIMONIO

L'Associazione potrà in essere raccolta fondi e, in generale, tutte le iniziative volte a finanziare la propria attività di interesse generale, ivi comprese, a titolo esemplificativo, la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati,
- eredità, donazioni e legati,
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di enti o istituzioni pubbliche,
- contributi dell'Unione Europea e i organismi internazionali,
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati,
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali,
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi,
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizione anche a premi,
- altre entrate compatibili con le finalità dell'Associazione.

I proventi delle attività non possono essere divise tra gli associati, neanche in forma indiretta.

I proventi delle attività, gli utili e gli avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve o capitali non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione salvo diverse imposizioni di legge e pertanto saranno portati a nuovo e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Art. 5 - Esercizio Sociale

L'esercizio Sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 120 gg. dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dall'Organo Amministrativo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio redatto a norma di legge come da disposizioni del D. Lgs. 117/2017 con la relazione accompagnatoria che illustri l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

A ricorrere alle condizioni di legge e di regolamento, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Art. 6 - Libri sociali

Oltre alle scritture imposte dalla legge e dai regolamenti, l'Associazione deve tenere:

- il libro degli associati o degli aderenti,
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo)
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali; i libri di cui alle lettere a) b) e c) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 7 - Associati

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, gli enti e le persone giuridiche che dichiarino di condividere e di accettare le finalità perseguite e le attività svolte dall'Associazione, la cui domanda di ammissione verrà accettata dall'Organo di Amministrazione e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di iscrizione - che è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi - che verrà annualmente stabilita dall'Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo) stesso. La decisione dell'Organo di Amministrazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Nell'ipotesi di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo di Amministrazione deve, entro 60 gg., motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati. Coloro che hanno proposto la domanda possono, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla loro istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri.

Il socio minorenne è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori. Il diritto di voto viene esercitato dal compimento dei 18 anni.

Per i soci minorenni il diritto dell'elettorato attivo e passivo viene esercitato dall'esercente la potestà parentale presente in Assemblea, e verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

I Soci prestano la loro opera in modo volontario libero e gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, e comunque entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente è incompatibile con la qualità di socio. Tuttavia l'Associazione, in caso di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o occasionale, anche ricorrendo ai propri associati (art. 18 comma 2 legge 7/12/2000 n. 383).

Le categorie dei soci possono essere:

fondatori (persone fisiche-giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo)

ordinari (persone fisiche-giuridiche che versano la quota annuale stabilita dall'Assemblea dei Soci)

- volontari (persone fisiche che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la loro opera in modo personale e gratuito)

sostenitori (persone fisiche-giuridiche che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)

benemeriti (persone nominati tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione)

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 8 - Ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio avviene tramite presentazione di domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo. Le eventuali reiezioni devono essere motivate.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

La qualità di socio si perde per recesso - esclusione - decesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa,
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione,
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

La richiesta di ammissione delle persone giuridiche, degli enti e delle associazioni deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che le rappresenti in seno all'Associazione stessa.

Art. 9 - diritti e doveri dei soci

1. I soci sono obbligati a:

osservare il presente statuto i regolamenti interni e le deliberazioni,

versare nei termini la quota associativa: tale quota non è trasmissibile e non è soggetta a rivalutazione.

2. I soci hanno diritto a:

- 2.1 partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione,
- 2.2 partecipare all'Assemblea con diritto di voto,
- 2.3 accedere alle cariche associative,
- 2.4 essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata,
- 2.5 gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo volontario libero e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali e degli impegni assunti.

3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

4. I soci hanno diritto/dovere di partecipare all'Assemblea. Il diritto di voto è personale.

5. Ogni socio ha diritto ad un voto. Hanno diritto di voto tutti gli associati.

6. La richiesta degli associati, di esaminare i libri sociali, dovrà essere formulata per iscritto all'organo che ne cura la tenuta, con un preavviso di almeno 15 gg.

Art. 10 - organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei Soci
- Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo

Art. 11 - Assemblea - convocazione

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Organo Amministrativo convoca l'Assemblea almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, mediante avviso scritto (posta elettronica o altro strumento) da inviare a ciascun associato almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La convocazione, che potrà essere anche affissa nei locali dell'Associazione, dovrà contenere data, luogo e l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci, regolarmente iscritti, o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione.
E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 12 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea provvede :

alla nomina e revoca dei componenti degli organi sociali,
alla nomina e revoca , quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti,
alla approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo,
a deliberare sull'esclusione degli associati, salvo quanto di competenza del Consiglio di Amministrazione
a deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto,
ad approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari,
a deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione,
ad eleggere l'Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo,
a deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dal presente atto costitutivo e statuto alla sua competenza,
a deliberare su quanto sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
a deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e a promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti

Art. 13 – rappresentanza e validità dell'Assemblea

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.
Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati, che possono risultare sino ad un massimo di cinque, qualora l'associazione dovesse contare un numero di associati non inferiore a 500.

L'intervento dell'associato in Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione. così pure il voto può essere esercitato per corrispondenza o in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa all'adunanza e che esercita il diritto di voto,

Nelle Assemblee hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Art. 14 - quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente almeno la metà degli associati mentre in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

In entrambi i casi le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega. Sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza dei 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti,

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati

Art. 15 – stesura del verbale

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione presiedere l'Assemblea. In assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea nominerà il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Al Presidente dell'Assemblea è attribuito il compito di verificare la regolarità delle deleghe, di accertare il diritto di intervenire degli associati e la loro legittimazione ad esercitare il diritto di voto. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori e che sarà trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee a cura dell'organo Amministrativo.

Art. 16 – Organo di amministrazione o Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (o Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 o da 7 persone eletti dall'Assemblea degli associati. Il primo Consiglio Direttivo è eletto dai Soci Fondatori, i membri dei successivi Consigli Direttivi sono eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario od opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno 4 dei suoi membri e comunque si riunisce una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio ed all'ammontare della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal più anziano di età dei consiglieri presenti. Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione verrà redatto il relativo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuito il potere generale di rappresentanza dell'Associazione. Egli rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. In caso di impedimento o di assenza documentata, il potere di rappresentanza spetta al Vice presidente e, ove non nominato, al consigliere più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limitazioni, redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo, delibera sulle domande di nuova adesione, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.

Il primo Consiglio Direttivo dura in carica **cinque anni** e i suoi componenti possono essere rieletti. I successivi Consigli Direttivi durano in carica **2 anni** ed i componenti possono essere rieletti.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione, nominando i primi non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere del Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente.

Il Consiglio al suo interno attribuirà le seguenti cariche:

Presidente

Vice Presidente (in sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento per qualsiasi causa)

54 Segretario (per la tenuta del registro dei Soci, delle richieste di adesione all'Associazione, pubblicazioni di natura informatica)
55 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In assenza di entrambi dal consigliere più anziano.
56 La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera, raccomandata o consegnata a mano, fax, e-mail, sms, whats App, con indicazione
57 dell'ordine del giorno, data, ora e luogo, almeno 5 giorni prima.
58 I libri sociali sono tenuti e aggiornati dal segretario.

Art. 17 – Presidente

59 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile come i componenti il
60 Consiglio Direttivo.
61 Presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie e sia in caso
62 di convocazioni straordinarie.
63 Per i casi di indisposizione ovvero di assenza del presidente lo stesso è sostituito dal vice presidente.

Art. 18 organo di controllo e revisione legale dei conti

64 Nei casi in cui la legge imponga la nomina dell'organo di controllo, questo può essere costituito sia in composizione collegiale, da tre persone, ovvero
65 in composizione monocratica, da una sola persona.
66 I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge. Nel caso di composizione collegiale
67 dell'organo di controllo, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
68 All'organo di controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti. L'organo di controllo opera e funziona nel rispetto
69 dell'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
70 In caso di superamento dei limiti di legge per la nomina del revisore legale, l'organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti. In tal
71 caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 19 – scioglimento e devoluzione del patrimonio

72 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati, la quale contestualmente provvede alla nomina di uno
73 o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
74 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'ufficio di cui all'art.
75 45, comma 1 del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore.

Art. 20 - Rinvio

76 Alla Associazione per tutto quanto qui non previsto e disciplinato si applicano le vigenti disposizioni di legge e di regolamento nella materia degli
77 enti del Terzo Settore e, in particolare dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni.
78 Tutte le eventuali controversie tra gli associati riguardanti il rapporto associativo, nonché tra l'Associazione ed i suoi organi, saranno sottoposti, in
79 tutti i casi non vietati dalla legge, alla competenza di un collegio di tre probiviri da nominarsi dall'Assemblea: essi giudicheranno *ex bono et equo*
80 senza formalità di procedura.